

Decrescita demografica e nuovi modelli di famiglia¹

Lorenzo Chieffi

1. Premessa

A cinquant'anni dalla riforma del diritto di famiglia che ha reso possibile, anche grazie alla spinta impressa dal diritto giurisprudenziale, una più congrua conformazione della normativa codicistica agli ambiti di garanzia di derivazione costituzionale, l'analisi sviluppata dai saggi che seguono offre importanti spunti di riflessione.

La peculiarità dell'istituto familiare, come formazione sociale primaria e fondamentale, induce l'osservatore, in relazione alle possibili prospettive di analisi, ad una pluralità di considerazioni determinate dalle trasformazioni subite dal contesto sociale che ci circonda, in continua evoluzione.

Accanto a valutazioni che investono politiche di tipo sociale, legate ad interventi di *welfare state*, in grado di assicurare la necessaria protezione delle fragilità, l'indagine induce pure a valutare, in una diversa prospettiva di tipo soggettivo, lo specifico *status* di ciascuna componente di questo elementare nucleo di socializzazione e trasmissione di valori.

La vastità della materia esaminata ha costretto perciò il gruppo di ricerca a circoscrivere il cam-

po di riflessione all'approfondimento delle cause che hanno condotto, per un verso, alla crisi dei tassi di natalità e, in altra prospettiva, a valutare la complessità dei fattori di natura sociale e culturale che hanno determinato, per le opportunità offerte dalla medicina della riproduzione, la progressiva trasformazione del tradizionale modello di famiglia e di genitorialità, non più fondato sulla mera affinità biologica e genetica ma allargato anche allo sviluppo di rapporti di tipo esclusivamente affettivo e di cura responsabile.

2. Le ragioni di un inarrestabile declino demografico

Ciò premesso, con attenzione al primo profilo del tema considerato, cui sono dedicati i saggi introduttivi, desta preoccupazione, per le ricadute subite nella maggior parte dei Paesi occidentali, l'inarrestabile contrazione delle nascite che non riesce in alcun modo a compensare il numero dei decessi rilevati annualmente nei territori interessati.

Molteplici sono state le cause del progressivo declino demografico.

Senza affatto trascurare le variabili di tipo culturale e antropologico², in grado di influenzare i rapporti di coppia, aggravate da una diffusa sfiducia per il futuro³, a causa di ricorrenti crisi economiche, climatiche, belliche che affliggono il mondo intero, insoddisfacente è stato pure l'apporto offerto dallo Stato per incoraggiare un'auspicabile inversione di rotta attraverso il ricorso ad appropriate e stabili politiche di sostegno.

¹ Il volume raccoglie i risultati di un Progetto di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), finanziato nell'ambito del PNRR (di cui al Decreto Direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022), dal titolo *The metaphor of the "South" in the comparative perspective. A legal, sociological and economic attempt to explain regional asymmetries within countries and the governmental attempts to reduce them*, presentato nel corso del Convegno sul tema della *De-natalità, scelte riproduttive e nuovi modelli di famiglia*, svoltosi ad Anacapri nei giorni 2 e 3 ottobre 2025.

² Su cui si sofferma ampiamente M. ESPOSITO, *Vuoto a perdere. Il collasso demografico. Come invertire la rotta*, Soveria Mannelli, 2024, 83.

³ Cfr. A. ROSINA, *Crisi demografica, politiche per un paese che ha smesso di crescere*, Milano, 2023, 47.

Volendo riprendere una nota espressione a cui è ricorso Norberto Bobbio⁴, si potrebbe dire che l'impegno solennemente auspicato dalla nostra Costituzione, all'art. 31, 1° comma, contenuto nel Titolo II dedicato ai Rapporti etico-sociali, rappresenta una delle tante promesse non mantenute da parte di una democrazia contemporanea, come quella italiana.

Tale inadempienza appare tanto più grave per aver frenato la progressiva rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, cui fa esplicito riferimento il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, per consentire il pieno sviluppo della persona umana.

Indiscutibile è, infatti, la stretta interdipendenza tra diritti prestazionali, che sono alla base del *welfare* familiare, e «quelli più specificatamente soggettivi, attraverso cui si esprime», nelle suggestive parole di Stefano Rodotà, «l'autonomia dell'individuo», al punto tale che il «sacrificio del primo sarebbe in grado di determinare l'arretramento dell'altro»⁵.

Del resto, la funzionalizzazione dei diritti sociali per la promozione della compagine familiare fu particolarmente avvertita negli interventi svolti alla Costituente in occasione dell'esame dell'art. 31 che impegna la Repubblica, in tutte le sue articolazioni centrali e periferiche, ad agevolare con misure economiche e altre provvidenze la sua formazione accanto all'adempimento, da parte della stessa, dei compiti relativi, con particolare riguardo ai nuclei più numerosi.

Nella medesima direzione si proiettano inoltre le sollecitazioni, provenienti dallo stesso Testo fondamentale, a favore del sostegno della maternità e della infanzia (art. 31, 2° co.), del riconoscimento del diritto per il lavoratore a ricevere un'equa retribuzione in grado di soddisfare i

bisogni primari della famiglia (art. 36) comprensivi dell'accesso alla proprietà dell'abitazione (art. 47).

Nel rinnegare le motivazioni di tipo politico e razziale che indussero il regime fascista ad intraprendere politiche di incremento delle nascite, sulla base della convinzione che la «potenza è il numero»⁶, l'intento perseguito dai Padri della Repubblica fu soprattutto di assicurare la necessaria assistenza alla famiglia attraverso la riduzione degli oneri a carico di coloro che l'avessero costituita⁷. Quanto precede nonostante i considerevoli sacrifici economici cui era stato costretto il Paese per porre rimedio alla distruzione e all'impoverimento provocato dai tragici eventi bellici.

Sul modello della Costituzione francese, richiamato dalla democristiana Filomena Delli Castelli⁸, l'intento di quanti intervennero nel corso del dibattito fu soprattutto di assicurare a questa «cellula viva e vitale» la salvaguardia della sua sicurezza economica, attraverso l'erogazione, ad esempio, di assegni familiari⁹, accanto alla valorizzazione della funzione sociale della maternità.

La previsione di opportuni «sgravi fiscali, tenendo presente il concetto di reddito minimo indispensabile per assicurare la difesa e lo sviluppo della famiglia», avrebbe sicuramente arrecato

⁴ N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Torino, 1984.

⁵ S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014, 37.

⁶ L'on. Nitti, in Atti dell'A.C., sed. del 19 aprile 1947, ricordava come «Mussolini portò il veleno della follia nella vita italiana con l'equivoco delle famiglie numerose come base di potenza e di ricchezza».

⁷ Cfr. on. A. Moro, in Atti A.C., Terza Sottoc. della Comm. per la Costituzione, sed. del 19 settembre 1946.

⁸ On. F. Delli Castelli, in Atti A.C., sed. del 9 aprile 1947.

⁹ Cfr. on. M. Federici, in Atti A.C., Comm. per la Costituzione, sed. del 15 gennaio 1947.



un beneficio per l'intera comunità di appartenenza¹⁰.

Nell'assicurare all'istituto familiare una «impronta di serenità e dignità», per l'on. Nilde Iotti, autrice della relazione dedicata alla famiglia discussa in Prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, sarebbe stato anche necessario rimuovere le condizioni di «arretratezza e di inferiorità in tutti i campi della vita sociale»¹¹ cui era stata, fino ad allora, costretta la donna.

Il riconoscimento del diritto al lavoro, indispensabile per una piena indipendenza di quest'ultima, avrebbe dovuto essere accompagnato, in modo da garantirne l'effettività, dalla previsione di adeguati sussidi, a cominciare dai periodi di riposo interamente retribuiti, prima e dopo il parto, a prescindere dalla «condizione economica» della gestante¹².

L'incremento degli asili nido, «troppo spesso lasciati ad enti privati», avrebbe pure rappresentato per la comunista Nadia Gallico Spano¹³ un ulteriore indispensabile supporto per l'appagamento dei bisogni della famiglia.

3. Discontinuità e frammentarietà del welfare familiare

Nonostante le numerose aspettative emerse alla Costituente sono invece mancati nel nostro Paese i necessari interventi universali di «lungo periodo»¹⁴ in grado di porre rimedio a politiche

familiari svolte in modo frammentario e intermittente, incapaci di imprimere un'inversione della tendenza alla progressiva riduzione delle nascite.

In direzione opposta a quanto realizzato in altri Stati europei, come la Germania¹⁵, la Francia e soprattutto i Paesi scandinavi, l'attenzione pure dedicata dalla più recente legge di bilancio 2026¹⁶ a questo pericoloso declino demografico non ha affatto impresso la necessaria spinta incentivante a cominciare dal riconoscimento di adeguati congedi parentali retribuiti per entrambi i coniugi, oggi eccessivamente brevi per il padre¹⁷, indispensabili ad assicurare la conciliazione dei tempi vita-lavoro.

La bocciatura parlamentare, nella legislatura in corso, di una proposta di legge avanzata dalle forze politiche di opposizione¹⁸ che intendeva superare la tradizionale distinzione di genere tra congedo di maternità, più esteso e obbligatorio, e di paternità, più contenuto nel tempo, ne

¹⁵ Che dedica alla voce «famiglia e figli» una «fetta di PIL tripla rispetto all'Italia» (A. ROSINA, *Crisi demografica, politiche per un paese che ha smesso di crescere*, cit., 126).

¹⁶ Cfr. legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199).

¹⁷ Al punto da essere definiti *ridicoli* da Chiara Saraceno, *La famiglia naturale non esiste*, cit., 132.

¹⁸ La proposta di legge n. 2228 presentata alla Camera dei Deputati il 5 febbraio 2025 per iniziativa degli on.li E. Schein, G. Conte, A. Bonelli, N. Frantoiani ed altri recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre», proponeva infatti un congedo di cinque mesi per ciascun genitore che superava, per i padri, gli attuali dieci giorni previsti dalla legge, con la garanzia di una retribuzione equivalente al 100% dello stipendio ovvero, per i lavoratori autonomi, a un'indennità pari al 100% del mancato fatturato, superiore all'attuale previsione che prevede cifre variabili tra l'80% e il 30%.

¹⁰ On. M. Federici, in Atti A.C., sed. del 13 settembre 1946.

¹¹ On. N. Iotti, Relazione per gli articoli sulla famiglia presentata nella Prima Sottoc. della Comm. per la Costituzione.

¹² On. T. Noce, in Atti A.C., Terza Sottoc. della Comm. per la Costituzione, sed. del 13 settembre 1946.

¹³ On. N. Gallico Spano, in Atti A.C., sed. del 17 aprile 1947.

¹⁴ C. SARACENO, *La famiglia naturale non esiste*, intervista a cura di M.N. DE LUCA, Roma-Bari, 2025, 179.

Editorial

rappresenta inconfutabile prova, come pure l'abbandono di larga parte della legge delega n. 32 del mese di aprile 2022, più nota come Family Act, che, pur necessitando di miglioramenti, ambiva a porsi come riforma organica e stabile delle politiche familiari.

Peraltro, gli interventi estemporanei da ultimo introdotti, come l'aumento dell'indennità del congedo parentale (portando alcuni mesi fino all'80% della retribuzione¹⁹) e la previsione, contenuta nell'art. 6 del recentissimo decreto legge n. 62 del 30 aprile 2026, di un esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (nella misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50 mila euro annui per ciascuna azienda, al fine di sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro), appaiono, considerata la limitata entità dei benefici, dei meri palliativi rispetto alla maggiore ampiezza degli intenti perseguiti dal progetto di legge in precedenza messo da parte.

Non meno deludenti, in considerazione della loro discontinuità e dell'inadeguatezza delle risorse dedicate, sono le agevolazioni introdotte, fino ad ora, per consentire l'accesso all'abitazione per le giovani coppie²⁰ e, più in

generale, gli interventi di sopravvivenza, dal reddito di cittadinanza, all'assegno di inclusione, ai diversi bonus (per nuove nascite, per asili nido o di tipo sociale), in grado di soddisfare le esigenze primarie della famiglia, preconditione per stimolare un progetto di genitorialità.

La compensazione al calo demografico di flussi migratori provenienti da Paesi in via di sviluppo, scarsamente assecondata da efficaci politiche statali di accoglienza e integrazione, cui esponenti della estrema destra vorrebbero addirittura contrapporre politiche di remigrazione, non pare comunque in grado di porre rimedio alle conseguenze socio/economiche derivanti dalla contrazione di popolazione residente produttiva di reddito, con inevitabili ricadute sulle stesse generazioni future.

Alla permanenza di una condizione di clandestinità di molti immigrati, spesso alla mercé di spregiudicati caporali, che impedisce loro di formare una propria famiglia o di ricongiungersi a quella di origine, si aggiunge in numerosi casi anche il desiderio di trasferirsi, appena se ne creassero le condizioni, in altri Stati europei più ospitali, facendo dell'Italia un semplice territorio di transito.

L'inadeguatezza degli interventi statali di solidarietà appare, peraltro, evidente soprattutto per la parte del territorio nazionale storicamente più in ritardo, il Mezzogiorno, per la persistenza di un irrisolto divario socio/economico.

La percentuale più elevata di disoccupazione giovanile, soprattutto femminile, rilevata nelle Regioni del Sud, largamente al di sopra della media nazionale, nonostante gli incentivi consentiti dal PNRR, è stata la principale causa di una inarrestabile emigrazione di una parte di questa popolazione verso il Nord del Paese, quando non all'estero. Tale flusso, nel ridurre il numero di persone in età di lavoro, contribuisce

¹⁹ Cfr. art.1, comma 217 e 218, legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 213).

²⁰ Con decreto legge 7 maggio 2026, n. 66 il Governo ha adottato «Misure urgenti per il Piano casa» che, pur non potendo soddisfare completamente la forte domanda di abitazioni cresciuta negli anni, considerata la dimensione dell'impegno finanziario previsto, vorrebbe quanto meno riattivare una politica di edilizia pubblica prendendo pure in considerazione, attraverso l'introduzione di prezzi calmierati, i bisogni delle giovani coppie. Oltre a incrementare l'offerta degli alloggi, ricorrendo ad un programma di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata, le misure adottate, che intendono garantire la disponibilità di centomila alloggi in dieci anni, prevedono una serie di interventi volti a promuovere l'edilizia integrata, anche avvalendosi dell'intervento di finanziamenti privati.

inesorabilmente alla erosione delle stesse basi demografiche²¹.

Ne è derivata una drastica contrazione delle nascite, passate nel Mezzogiorno tra il 1964 e il 2022 da 436.558 a 141.393²², che si è quindi accompagnata ad un impoverimento della popolazione attiva, necessaria per garantirne la crescita economica.

Alle difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, preconditione per l'avvio di una progettualità genitoriale, si sono poi aggiunte per le coppie meridionali, come ulteriore aggravante, una ridotta offerta educativa, per una minore disponibilità di asili nido²³, scuole materne e fruizione del tempo pieno nelle scuole primarie, indispensabile per garantire lo «sviluppo delle capacità cognitive e relazionali» dei minori²⁴.

A conferma dell'importanza della conciliazione dei tempi vita-lavoro è il dato che dimostra co-

me l'incremento del tasso di occupazione femminile al di sopra del 60%, registrato in alcune Regioni del Centro/Nord (come l'Emilia-Romagna, l'Umbria, la Toscana e il Lazio), sia stato anche l'effetto del superamento della soglia del 33% dei bambini sotto i tre anni cui viene garantito l'accesso agli asili nido, accompagnato da una migliore erogazione di servizi per la famiglia²⁵.

Non meno preoccupanti sono i dati sui livelli di assistenza socio-sanitaria, assicurati nella parte più disagiata del territorio nazionale, destinati ad accompagnare l'evento della nascita.

Il maggior tasso di mortalità infantile, registrato complessivamente nelle Regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro/Nord, ne costituisce chiara testimonianza.

Dalle rilevazioni statistiche risulta, infatti, che un bambino del Sud abbia una minore speranza di vita alla nascita rischiando di morire, durante il primo anno di vita, il 47% in più rispetto ad un nato del Nord-Est²⁶.

Una inadeguata ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale, più volte denunciata dalle Regioni meridionali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che privilegia la percentuale della popolazione anziana residente, trascurando il parametro della deprivazione sociale, aumentato solo recentemente di un misero 0,75%, ha certamente contribuito, nella erogazione dei servizi sanitari, alle minori performance realizzate in questa parte del territorio nazionale.

²¹ Dal Rapporto Svimez 2024, *L'economia e la società nel Mezzogiorno* all'indirizzo <https://www.svimez.it/> si evince, infatti, che le donne in età fertile sono diminuite dal 2000 del 22,6% nel Mezzogiorno a fronte di una contrazione del 12% nel Centro-Nord. Ne è derivata una drastica riduzione dei tassi di fecondità dal 1964 ad oggi: dal 3,31 all'1,24 nel Mezzogiorno; dal 2,38 all'1,12 nel Centro; dal 2,37 all'1,21 nel Nord.

²² Cfr. M. ESPOSITO, *op. cit.*, 17.

²³ La percentuale dei posti, auspicata dalla Commissione europea, del 33%, in seguito portata al 45%, da realizzare nel 2030, calcolata sui bambini residenti fino a tre anni, raggiunta soltanto in alcune Regioni del Centro-Nord, appare ancora una chimera nel Sud d'Italia nonostante le opportunità inizialmente offerte dagli investimenti programmati dal PNRR, a causa delle difficoltà per molti Comuni di cofinanziare i costi di gestione, per un verso, e di un successivo defianziamento, deliberato dal Governo, del fondo di perequazione infrastrutturale, per un altro.

²⁴ C. SARACENO, *op. cit.*, 147, che, richiamando i dati INVALSI e PISA, rileva come «tra un figlio di genitori laureati che abitano al Nord e un figlio di genitori con la sola licenza elementare che vive nel Mezzogiorno c'è un anno di sviluppo cognitivo in più o in meno».

²⁵ Cfr. *Famiglia, Asili, Servizi, Primo rapporto Fondazione Lottomatica su emergenza demografica, natalità e conciliazione vita-lavoro in Italia*, a cura di M. FERRERA, F. MAINO, C.V. DE TOMMASO, all'indirizzo www.fondazioneLottomatica.it.

²⁶ M. DE CURTIS, F. BORTOLAN, D. DILIBERTO, L. VILLANI, *Migrazione sanitaria pediatrica in Italia*, luglio 2021, reperibile all'indirizzo <https://sip.it>.

Lo stesso impiego del criterio della cd. spesa storica, calcolata utilizzando la quota capitaria ponderata, rilevatasi in passato causa di sprechi, deresponsabilizzazione e iniquità di trattamento, in parte oggi mitigato attraverso il calcolo dei costi e dei fabbisogni standard, ha accentuato gli squilibri e le distorsioni nell'assegnazione delle risorse tra i diversi territori.

4. La progressiva evoluzione del tradizionale modello di famiglia

La disorganica e frammentaria attenzione per le politiche sociali precedentemente rilevate è stata poi accompagnata, utilizzando una diversa chiave di lettura del tema qui approfondito, da una rigidità interpretativa del legislatore statale dimostratosi inizialmente assai reticente nell'individuare nuovi modelli di famiglia, entro i margini pure consentiti dal nostro Testo fondamentale.

La prevalenza di una lettura *originalista* del disposto costituzionale, in particolare del 1° comma dell'art. 29, limitata al riconoscimento della famiglia eterosessuale, come *società naturale fondata sul matrimonio*, ha per lungo tempo impedito, fino all'approvazione della legge n. 76 del 2016 (cd. legge Cirinnà), l'apertura ad altre tipologie di unione, siano esse di fatto o omosessuali.

Il progressivo superamento di questa interpretazione restrittiva è stato reso possibile dagli ambiti interpretativi offerti dall'art. 2 Cost. particolarmente sensibile all'evoluzione «nello spazio e nel tempo»²⁷ dei rapporti sociali e dei nuovi costumi, cui aveva pure fatto riferimento la

Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 138 del 2010.

Il pregiudizio, che per lungo tempo ha condizionato la formazione di famiglie non corrispondenti al paradigma eterosessuale, di impostazione patriarcale, si è poi trasferito, riducendone l'operatività, agli sviluppi applicativi oggi consentiti dall'impiego delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

In presenza di queste nuove opportunità per soddisfare il desiderio di genitorialità, i contributi che seguono si sono ampiamente soffermati sulle molteplici inadeguatezze contenute nella legge n. 40 del 2004 che hanno condotto, a seguito di un reiterato sindacato di costituzionalità, ad una drastica alterazione del suo originario assetto normativo.

Senza illudersi di poter risolvere, ricorrendo alle varie forme di assistenza medica alla procreazione, l'inquietante fenomeno della decrescita demografica, questi impedimenti hanno comunque contribuito ad ostacolare i propositi di maternità di donne costrette solitamente a posporre nel tempo il loro desiderio genitoriale, oltre il periodo biologico di maggiore fecondità, proprio a causa delle innumerevoli difficoltà in precedenza illustrate.

Sul fronte dello *status filiationis* del nato da tali tecniche, nonostante le aperture impresses dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 96 del 2015) a favore dell'accesso alla fecondazione omologa o eterologa di coppie eterosessuali sia sterili/infertili che fertili, ma portatrici di malattie geneticamente trasmissibili, permangono irrisolte alcune problematiche riguardanti i nati da pratiche vietate in Italia ma realizzate in Paesi più permissivi.

Senza affatto intervenire sulle condizioni dei nati, la recente modifica del reato di surrogazione

²⁷ C. SARACENO, *op. cit.*, 5, a giudizio della quale «la famiglia naturale non esiste, è un'invenzione culturale. La famiglia, sia nella sua forma normativa, istituzionale, sia nel modo in cui viene praticata, è una costruzione storico-sociale, la cui forma e contenuti differiscono nello spazio e nel tempo».



di maternità²⁸ ha inteso disincentivare le coppie sia eterosessuali che omosessuali alla realizzazione oltre frontiera di un progetto di genitorialità attraverso una pratica ritenuta lesiva di valori di rango costituzionale, ma con esiti, in caso di disvelamento del reato²⁹ e della condanna dei committenti, che potrebbero riflettersi nuovamente proprio sull'equilibrio e sviluppo psico/fisico del nato. Permane poi una inspiegabile disattenzione del legislatore italiano per i diritti dei bambini fecondati o nati all'estero grazie al ricorso alla fecondazione eterologa all'interno di una coppia omosessuale femminile³⁰ ovvero all'esito della decisione di una donna *single*.

La riproposizione dei limiti imposti dalla natura e quindi dai legami familiari di tipo esclusivamente biologico/genetico, ha inesorabilmente condotto ad una svalutazione delle relazioni fondate sulla affettività cui possono condurre le pratiche di fecondazione assistita impiegate al di fuori della famiglia eterosessuale nella quale esiste, al contrario, consonanza cromosomica del nato con entrambi i partner.

In presenza di una persistente sordità alle attese di genitorialità provenienti dal corpo sociale, evidenziate dal frequente ricorso al turismo procreativo, si deve ancora una volta ad una lettura costituzionalmente orientata dei giudici di

merito e di legittimità, cui ha fatto seguito una nutrita giurisprudenza costituzionale, l'emergere di una interpretazione più rispettosa del *best interest of the child* che oltrepassa l'accertamento del solo legame genetico con uno dei genitori³¹.

Prosegue in questa direzione il recente intervento caducatorio della Corte Costituzionale³² che ha inciso sull'art. 8 della legge n. 40 del 2004 consentendo ai nati mediante fecondazione eterologa, praticata all'estero da coppia di donne, l'acquisizione fin dalla nascita dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre non biologica, la quale aveva in precedenza espresso il consenso alla PMA con correlativa assunzione di responsabilità genitoriale.

Analoga finalità di certezza e stabilità di status, comprensiva dell'acquisizione del cognome del genitore prematuramente deceduto, è stata perseguita dal giudice della legittimità³³ in occasione della nascita, avvenuta in Italia, di una bambina generata da una donna italiana attraverso il ricorso ad una fecondazione *post-mortem* realizzata in Spagna.

In altra direzione, si è invece mosso il giudice delle leggi con riferimento all'accesso alla fecondazione assistita di donne *single*. Pur essendo stata, per ora, esclusa l'illegittimità costituzionale di tale divieto la Corte Costituzionale ha riconosciuto che esso non costituisce una scelta costituzionalmente obbligata, essendo rimesso alla discrezionalità del legislatore il compito di prefigurare una possibile disciplina più permissiva, anche in considerazione dell'«ampio mar-

²⁸ Cfr. legge 4 novembre 2024, n. 169, recante «Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano».

²⁹ Facilmente eludibile, per C. SARACENO, *Non tutti i bambini sono bene accettati, e neppure tutti i genitori*, infra, da parte delle coppie eterosessuali.

³⁰ A differenza di quanto avviene in una coppia omosessuale di genere maschile, che prevede una affinità genetica soltanto con colui che ha ceduto il seme, nella coppia femminile, accanto alla madre biologica che porta avanti la gestazione, potrebbe invece essere prevista una affinità con lo stesso DNA del nascituro da parte della partner cui appartiene l'ovulo fecondato dal seme di un donatore.

³¹ Per la Corte Cost., sent. n. 162 del 2014, infatti, «il dato della provenienza genetica non costituisce un requisito imprescindibile della famiglia stessa».

³² Corte Cost. sent. n. 68 del 2025.

³³ Cfr. Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2019, n. 13000.

gine di apprezzamento»³⁴ riconosciuto in questo campo agli Stati contraenti dalla Corte EDU in decisioni come *Pejilová c. Repubblica Ceca* (sent. 8 dicembre 2022), *Lia c. Malta* (sent. 5 maggio 2022), *S.H. e altri c. Austria* (sent. 3 novembre 2011) e *Evans c. Regno Unito* (sent. 10 aprile 2007).

La giurisprudenza analizzata dimostra ancora una volta la complessità delle questioni trattate che richiederebbe una maggiore attenzione da parte del legislatore al fine di rimuovere le incongrue preclusioni ancora presenti all'interno del nostro ordinamento giuridico, peraltro facilmente eludibili grazie alla permeabilità dei confini nazionali da parte di chi, avendone le risorse economiche, intende soddisfare il desiderio di genitorialità nella misura consentita dalla legislazione vigente in altri Paesi.

I saggi che seguono potranno certamente fornire interessanti chiavi di lettura per la comprensione delle problematiche qui considerate, rappresentando allo stesso tempo un utile materiale di riflessione per ulteriori approfondimenti.

³⁴ Corte Cost., sent. n. 69 del 2025 che fa seguito alle sentt. n. 32 e n. 33 del 2021 con cui si sollecitava il legislatore ad intervenire.